

# MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE

## DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE DIVISIONE I

Capitolato d'oneri per la fornitura di 140 unità di prestatori di lavoro temporaneo da impiegare per l'accelerazione delle procedure amministrative connesse al rilascio del nulla osta al lavoro di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25.7.1998, n. 286, come modificato dalla legge n. 189/2002 e all' art. 31 del D.P.R. n. 394/99 e successive modifiche ed integrazioni.

### Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura di 140 (centoquaranta) unità di prestatori di lavoro temporaneo (posizione economica B3, profilo professionale assistente amministrativo), ex VI qualifica funzionale, del CCNL comparto Ministeri da impiegare nelle mansioni - proprie della succitata posizione economica – di supporto alle attività espletate dalla Direzione Generale dell'Immigrazione del Ministero della Solidarietà Sociale e dalle Direzioni Provinciali del Lavoro del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, per l'accelerazione delle procedure amministrative connesse al rilascio del nulla osta al lavoro di cui all'art. 22 del decreto legislativo 25.7.1998 n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni ed all'art. 31 del D.P.R. n. 394/99 e successive modificazioni ed integrazioni. Ogni unità dovrà prestare la propria attività lavorativa per 30 ore settimanali, distribuita su 5 giorni per sei ore ciascuno: dal lunedì al venerdì.

Le predette unità saranno assegnate sul territorio nazionale secondo l'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato (All. 1).

L'amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà, decorsi novanta giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto, di modificare la dislocazione territoriale (nell'ambito della medesima regione di iniziale assegnazione) delle unità di prestatori di lavoro temporaneo, in relazione alle mutate esigenze operative ed organizzative connesse all'ottimale espletamento delle richiamate procedure.

### Art. 2 OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Il soggetto aggiudicatario risulterà responsabile delle attività svolte dal personale di cui al precedente art.1, garantendo il loro coordinamento e costituirà il referente per l'Amministrazione aggiudicatrice in relazione agli adempimenti riferiti alle attività previste nell'offerta. Il soggetto proponente dovrà garantire le necessarie professionalità sia per il coordinamento che per la gestione operativa del servizio.

Il soggetto aggiudicatario dovrà inoltre:

garantire ed organizzare il servizio di fornitura all'Amministrazione aggiudicatrice, mediante la propria rete di filiali;

mettere a disposizione dell'Amministrazione aggiudicatrice unità di prestatori di lavoro temporaneo in possesso delle professionalità occorrenti all'espletamento delle mansioni indicate al precedente art.1;

assicurare la messa a disposizione delle unità di prestatori di lavoro temporaneo entro un massimo di sette giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione di cui al successivo art. 4;

provvedere alla sostituzione, entro un massimo di cinque giorni lavorativi decorrenti dalla comunicazione dell'amministrazione, del prestatore di lavoro temporaneo che non abbia dimostrato, a giudizio dell'amministrazione aggiudicatrice, capacità professionali adeguate alle mansioni da svolgere;

provvedere alla sostituzione, entro un massimo di cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla comunicazione dell'amministrazione, del lavoratore temporaneo, in caso di prolungata assenza dello stesso;

garantire al prestatore di lavoro temporaneo, ai sensi dell'art. 23 del D.L.vo n. 276/03 e successive modificazioni ed integrazioni, il trattamento economico di cui all'allegata tabella (All. 2) e normativo pari a quello cui hanno diritto i lavoratori di pari livello dell'amministrazione utilizzatrice;

esonerare l'Amministrazione medesima da ogni responsabilità in merito alla gestione del rapporto di lavoro con i prestatori di lavoro temporaneo;

assumere la responsabilità dei danni di qualsiasi natura, materiali ed immateriali, diretti ed indiretti, che dovessero essere causati da parte dei prestatori di lavoro temporaneo all'amministrazione, ai propri beni mobili e immobili, nonché a terzi;

garantire il rispetto del principio di pari opportunità;

designare un coordinatore del servizio, che costituisca un referente unico - per tutto il territorio nazionale - per l'amministrazione aggiudicatrice in ordine ad ogni aspetto del rapporto contrattuale.

# Art. 3 - CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il costo massimo complessivo del servizio non potrà superare € 2.200.000,00 (duemilioniduecentomilaeuro/00), IVA inclusa. Le offerte economiche dovranno dettagliare chiaramente le singole voci di costo.

L'importo offerto dall'aggiudicatario – uguale o inferiore al corrispettivo a base d'asta sopra indicato, non essendo ammesse offerte in aumento – resterà invariato per tutta la durata del servizi, salvo modifiche dovute ad adeguamenti del CCNL di comparto. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di avvalersi della previsione di cui all'art.11 del R.D. 8.11.1923, n.2440 e all'art. 120 del R.D. 23.5.1924, n.827.

### Art.4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti saranno eseguiti, a cadenza mensile posticipata, dietro presentazione di regolare fattura, previa attestazione, da parte del funzionario incaricato dall'amministrazione, di regolare esecuzione del servizio. La fattura dovrà essere accompagnata da un tabulato riepilogativo, distinto per ciascun ufficio di dislocazione dei prestatori di lavoro temporaneo, recante la mensilità di riferimento e il numero delle ore lavorate per ogni singola unità di prestatore.

## Art. 5 – DURATA DEL SERVIZIO

Le attività oggetto del servizio avranno la durata di 6 (sei) mesi decorrenti dalla comunicazione dell'avvenuta registrazione nei modi di legge del decreto di approvazione del contratto.

### Art. 6 – CONDIZIONI MINIME DI AMMISSIBILITÀ

I soggetti offerenti dovranno presentare, a pena di esclusione, la seguente documentazione comprovante la sussistenza delle condizioni minime di ammissibilità alla trattativa:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., recante la dicitura di cui all'art. 9 comma 1 del D.P.R. 3.6.1998, n. 252 (o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, del DPR 28.12.2000, n. 445);
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, dal legale rappresentante attestante l'iscrizione all'Albo delle Agenzie del Lavoro di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 276/03 (Agenzie di somministrazione di lavoro abilitate a tutte le attività di cui all'art. 20 del decreto legislativo medesimo);
- c) autocertificazione avente per oggetto il nominativo del legale rappresentante e l'idoneità dei suoi poteri alla sottoscrizione degli atti della presente procedura;
- d) dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della legge n. 68/99. Per le imprese che occupano meno di 15 dipendenti l'impresa dovrà presentare un'autocertificazione, sottoscritta dal legale rappresentante, in cui si attesti la condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzione obbligatoria;
- e) dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal legale rappresentante che attesti l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006.
- f) in caso di raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituito, dichiarazione sottoscritta dai legali rappresentanti delle imprese singole associate dalla quale risulti l'intenzione di costituirsi in raggruppamento temporaneo di imprese, nonché l'indicazione della società capogruppo;
- g) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il fatturato globale dell'impresa negli esercizi del triennio 2003-2004-2005, il quale non potrà essere inferiore ad € 100.000.000,00 (centomilionidieuro/00), IVA esclusa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il livello di fatturato potrà essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta dall'insieme dei soggetti partecipanti;
- h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'elenco dei principali servizi di fornitura di lavoro temporaneo svolti nel triennio 2003-2004-2005 a favore di Pubbliche Amministrazioni, quest'ultime così come individuate dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, con i relativi importi e destinatari. L'importo complessivo non potrà essere inferiore ad € 27.000.000,00 (ventisettemilionidieuro/00), IVA esclusa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il livello di fatturato potrà essere raggiunto dalla somma di fatturato ottenuta dall'insieme dei soggetti partecipanti.

i) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la composizione della struttura organizzativa, territoriale ed operativa dell'impresa che deve avere presenza territoriale minima in almeno 12 Regioni italiane con proprie filiali operative ai sensi del decreto legislativo n. 276/03 e regolamentazione attuativa. Nel computo non si considerano le Regioni Sicilia e Friuli Venezia Giulia nonché le province autonome di Trento e Bolzano dove non sussistono uffici territoriali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per materia e che, pertanto, non saranno oggetto di fornitura di lavoro temporaneo. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, il requisito della presenza territoriale minima potrà essere soddisfatto anche dalla somma delle filiali operative di ciascuna Agenzia componente il raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di prestatori di servizi, la documentazione di cui ai punti da a) a i) dovrà essere presentata da ogni componente il raggruppamento. Ogni impresa e ogni raggruppamento potrà presentare un'offerta soltanto. Nel caso in cui risultino più offerte presentate dalla medesima impresa, da sé sola o in raggruppamento, tutte tali offerte saranno escluse dalla procedura.

La documentazione prodotta deve riportare una data non anteriore a sei mesi rispetto al termine finale di presentazione dell'offerta.

### Art. 7 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta e la relativa documentazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire, pena l'esclusione, entro le ore 13.00 del 14/12/2006.

Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale termine anche se spedite anteriormente.

L'offerta, unitamente alla relativa documentazione, dovrà essere presentata, pena l'esclusione, a mano o a mezzo posta, al seguente indirizzo:

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE - VIA FORNOVO N. 8, PALAZZINA A, PIANO V°, STANZA 506 - 00192 ROMA.

L'offerta dovrà pervenire, pena l'esclusione, in un unico plico, chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura, recante all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e dell'amministrazione procedente, la dicitura "Offerta per la fornitura di 140 unità di prestatori di lavoro temporaneo da impiegare per l'accelerazione delle procedure amministrative connesse al rilascio del nulla osta al lavoro"

Il plico di cui al precedente capoverso dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta chiuse e sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente e dell' Amministrazione procedente, e la dicitura rispettivamente

- BUSTA A Documentazione
- BUSTA B Offerta economica

I contenuti delle predette buste sono i seguenti:

## **Busta A – Documentazione**

La Busta A, riportante la dicitura "Busta A – Documentazione", deve contenere la documentazione prevista, a pena di esclusione, all'art. 6 del presente capitolato.

## Busta B - Offerta economica

La Busta B, riportante la dicitura "Busta B – Offerta economica", deve contenere, a pena d'esclusione:

- 1. il prezzo globale offerto, espresso in cifre ed in lettere, al netto dell'IVA e con quantificazione della stessa IVA a parte;
- 2. l'indicazione del costo orario e mensile per la qualifica funzionale indicata al precedente art. 1 del presente capitolato, distinto per voci.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, devono essere altresì specificate le quote parti di competenza di ciascun componente.

L'offerta economica deve essere siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e leggibile dal legale rappresentante dell'impresa. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, le sigle e la firma devono essere apposte dai legali rappresentanti delle singole imprese.

## Art. 7 – Criteri di aggiudicazione

La valutazione delle offerte verrà affidata ad una commissione nominata dall'Amministrazione procedente.

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo più basso, rispetto all'importo massimo indicato al precedente art.3, ai sensi dell'art. 82 del D.L.vo 12.4.2006, n. 163.

## Art. 8 - MODALITA' DI APERTURA DELLE OFFERTE

L'esame delle offerte pervenute entro i termini previsti dal precedente articolo 6, sarà effettuato da un'apposita commissione nominata con decreto del Direttore Generale dell'Immigrazione.

I lavori della commissione avranno inizio il giorno successivo alla scadenza del termine finale di presentazione delle offerte, alle ore 10,30, all'indirizzo di cui al precedente art.

La commissione procederà in seduta pubblica all'apertura della busta A ed alla verifica della documentazione ivi contenuta. All'apertura potrà presenziare un rappresentante per ciascun partecipante, munito dell'originale di apposita delega scritta rilasciata dal legale rappresentante del soggetto partecipante.

Successivamente, parimenti in seduta pubblica, la commissione medesima procederà all'apertura della busta B limitatamente ai partecipanti che abbiano soddisfatto le condizioni minime di ammissibilità di cui al precedente articolo 6.

Ove il numero dei partecipanti che soddisfino le condizioni minime di ammissibilità sia superiore ad 8, la commissione stilerà una graduatoria, nella quale saranno collocati i soggetti proponenti, in ordine decrescente di livello del fatturato di cui all'art. 6, lettera h), del presente capitolato.

La commissione procederà all'apertura della busta B) relativa alle prime 8 società collocate nella graduatoria di cui al precedente capoverso nonchè della o delle eventuali

società che abbiano riportato un livello di fatturato pari a quello della società collocatasi all'ottavo posto.

## Art. 9 – VALIDITÀ DELL'OFFERTA

L'offerta è valida per almeno 120 giorni naturali consecutivi a datare dal giorno fissato per la scadenza del tempo utile per la presentazione dell'offerta.

### Art. 10 - SUBAPPALTO

E' fatto divieto di sub-appaltare ad altre società parti anche specifiche del servizio. E' fatto altresì divieto di cedere, in tutto o in parte, il contratto stipulato con l'amministrazione aggiudicatrice.

## Art. 11 – NORME SULLA RISERVATEZZA

I dati, gli elementi ed ogni altra informazione acquisita in sede di offerta saranno utilizzati dall'Amministrazione appaltante esclusivamente ai fini della partecipazione alla gara e della scelta dell'aggiudicatario, garantendone l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.

Con l'invio delle offerte, i concorrenti esprimono il loro consenso al predetto trattamento.

L'aggiudicatario si impegna ad osservare la piena riservatezza sulle informazioni tecniche ed amministrative, documenti, conoscenze o altri elementi forniti dalle amministrazioni e organismi responsabili dei programmi, sulle attività oggetto della prestazione e sui risultati della valutazione.

## Art.12 - PENALITA'

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'attivazione del servizio, relativamente a ogni singola unità di prestatori di lavoro temporaneo, sarà applicata una penale di € 900,00 (novecentoeuro/00), fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi.

Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella sostituzione del prestatore di lavoro temporaneo, sarà applicata una penale di € di € 900,00 (novecentoeuro/00), fino ad un massimo di sette giorni lavorativi.

Decorsi i termini previsti nei capoversi precedenti del presente articolo, persistendo l'inadempimento della società aggiudicataria, l'amministrazione ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto stipulato con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art.1453 e seg. del codice civile.

Il venir meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti dal presente capitolato ai fini dell'ammissione alla gara degli offerenti, determina la risoluzione anticipata del rapporto, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria dell'Amministrazione.

## Art. 13 - COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione relativa alla presente procedura deve essere effettuata per iscritto e consegnata a mano o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata via fax al seguente indirizzo, citando nella comunicazione il seguente riferimento

"Offerta per la fornitura di 140 unità di prestatori di lavoro temporaneo da impiegare per l'accelerazione delle procedure amministrative connesse al rilascio del nulla osta al lavoro".

MINISTERO DELLA SOLIDARIETA' SOCIALE - DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE - VIA FORNOVO N. 8, PALAZZINA A - 00192 ROMA.

# Art. 13 – FORO COMPETENTE

Le parti contraenti concordano che per tutte le controversie giudiziali ed extragiudiziali che dovessero insorgere in relazione al contratto, non risolvibili previo tentativo di componimento bonario, il Foro competente sarà quello di Roma.

IL DIRETTORE GENERALE (Giuseppe Silveri)

\*\*\*

All. 1: dislocazione territoriale dei prestatori di lavoro temporaneo

Direzione generale dell'immigrazione	2
VALLE D'AOSTA	1
PIEMONTE	13
LOMBARDIA	26
VENETO	16
LIGURIA	4
EMILIA ROMAGNA	15
TOSCANA	11
UMBRIA	4
MARCHE	5
LAZIO	21
ABRUZZO	3
MOLISE	1
CAMPANIA	8
PUGLIA	4
BASILICATA	1
CALABRIA	4
SARDEGNA	1